

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3389**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ZANDA, BRUTTI Massimo e DALLA CHIESA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2005**

—————

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni  
o comunicazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ricalca pressoché fedelmente, sia nella relazione che nel testo, la proposta presentata alla Camera dei deputati nella precedente legislatura (atto Camera n. 2773), a firma dell'allora Ministro di grazia e giustizia Giovanni Maria Flick. L'esigenza di un intervento normativo nella materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni si giustifica in vista di una maggiore tutela del diritto alla riservatezza, che deve riguardare innanzitutto il terzo che entri occasionalmente in contatto con il soggetto da controllare, ma anche lo stesso imputato cui va riconosciuto il diritto di essere garantito contro la divulgazione di notizie che siano del tutto estranee al tema di indagine.

La dottrina da tempo annovera il diritto alla riservatezza o alla *privacy* tra i diritti fondamentali. Come tale, le limitazioni ad esso poste possono essere ritenute legittime solo in caso di conflitto con altri diritti dello stesso rango. Ne consegue che il sacrificio della tutela della riservatezza è giustificato in presenza di altri interessi ritenuti, anche temporalmente, prevalenti, come ad esempio gli interessi dello Stato (sicurezza interna o internazionale, polizia, giustizia) o rilevanti diritti collettivi, come il diritto d'informazione, specialmente nella sua versione del diritto di cronaca. Anche in tali situazioni, tuttavia, il diritto alla tutela della *privacy* non viene azzerato, ma riceve solo un'attenuazione nei confronti di particolari soggetti. Ne consegue che occorre sempre operare un bilanciamento tra le situazioni confliggenti, nel tentativo di limitare al massimo il sacrificio del diritto recessivo.

Si è consapevoli del fatto che queste tematiche trascendono l'aspetto delle intercettazioni di comunicazioni, riguardando proble-

matiche più generali che coinvolgono tra l'altro, per rimanere nell'ambito del processo penale, il rapporto tra diritto di cronaca e tutela dei segreti. Si tratta di temi che meritano una riflessione approfondita e per i quali dovrà pensarsi ad interventi non settoriali.

Tuttavia, l'esigenza di un rafforzamento della tutela della *privacy* nelle intercettazioni appare necessaria nell'immediato, essendosi rivelata del tutto inadeguata la disciplina vigente per l'accresciuta invasività di tale strumento di ricerca della prova, dovuta anche al ricorso a sempre più sofisticate tecnologie.

L'intercettazione rappresenta un mezzo di ricerca della prova che può essere utilizzato solo quando è assolutamente indispensabile alla prosecuzione delle indagini. Al riguardo la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che l'intervento dell'organo giurisdizionale costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento sia emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni (Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 5052 del 17 maggio 1996, Filoni).

Da ciò discende la necessità di prevedere una disciplina rigorosa affinché anche la successiva attività di utilizzazione delle conversazioni intercettate avvenga con le cautele idonee a ridurre al minimo il sacrificio del diritto alla tutela della riservatezza, che non viene meno per il solo fatto che l'intercettazione sia stata legittimamente autorizzata.

Il sistema vigente, come si è detto, non si è rivelato idoneo ad evitare possibili lesioni di questo diritto, soprattutto con riferimento ai terzi estranei al processo, in quanto il meccanismo procedimentale di fatto rende conoscibili tutte le conversazioni intercettate e riportate sommariamente nel verbale, man-

cando una previa selezione. Infatti, con il deposito presso la segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale, ovvero nei casi in cui è applicata una misura custodiale, le intercettazioni vengono di fatto conosciute e perdono il carattere della segretezza (articoli 329, comma 1, e 293 del codice di procedura penale), sicchè il loro contenuto viene liberamente divulgabile (articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale).

Nel presente disegno di legge non sono state modificate le condizioni che legittimano il ricorso alle intercettazioni: la disciplina vigente appare sufficientemente rigorosa nell'individuare i limiti, che possono essere ricondotti, come quelli previsti dalle misure cautelari, ai principi di «proporzionalità ed adeguatezza». L'intercettazione infatti deve costituire l'unico mezzo di prova adeguato a soddisfare l'esigenza investigativa in una situazione in cui l'indagine non possa essere diversamente sviluppata. Proprio in considerazione dell'eccezionalità di questo mezzo di ricerca della prova si è ritenuto necessario intervenire sulla durata delle intercettazioni cosiddette «ambientali».

La riservatezza del terzo e, in genere, dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall'articolo 268 del codice di procedura penale. La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere di selezionare le intercettazioni da acquisire.

La selezione preventiva della documentazione rilevante riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione della documentazione che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante.

Si è prevista una apposita udienza, distinta da quella preliminare, in cui le parti devono

indicare le intercettazioni che ritengono rilevanti e rispetto alle quali dovrà esercitarsi il potere di acquisizione del giudice.

La nuova disciplina si caratterizza, inoltre, per l'istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti, solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione.

La documentazione suindicata è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazioni.

È stato regolamentato il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti nel corso delle indagini preliminari e prima dell'udienza di acquisizione, presentando a fondamento di tale richiesta i risultati, anche parziali, delle intercettazioni. Si è previsto che il pubblico ministero possa presentare al giudice solo le conversazioni rilevanti anche a favore dell'imputato e che il giudice debba restituirgli quelle ritenute non rilevanti.

La presa di cognizione e la rivelazione delle conversazioni intercettate ma non acquisite, e quindi destinate a rimanere segrete, sono trattate, sotto l'aspetto penale, al pari dei delitti contro la inviolabilità dei segreti che attengono alla sfera privata (articoli 616 e seguenti del codice penale).

Si è perciò introdotta una nuova fattispecie penale che di fatto amplia le ipotesi in cui il diritto alla riservatezza sia vulnerato da condotte che si estrinsecano nella indebita presa di cognizione o nella rivelazione del contenuto dei verbali e delle registrazioni non acquisite, contenute nell'archivio riservato, e che come tali non fanno parte degli atti del procedimento.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, che aggiunge un comma all'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, chiarisce che tutte le disposizioni rela-

tive alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche si applicano anche alle comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici, salvo che sia diversamente stabilito. Si tratta di una modifica di carattere tecnico, volta a migliorare la formulazione delle norme successive evitando di dover fare continuo riferimento nelle singole disposizioni anche ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

L'articolo 2 contiene l'unica norma che in qualche modo interviene sulla disciplina generale delle intercettazioni, introducendo una limitazione nella durata delle intercettazioni tra presenti.

Nonostante le differenti modalità operative e la maggiore potenzialità intrusiva di questo tipo di intercettazione, il codice di procedura penale, salvo che per quelle che avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, sottopone tali forme di captazione alle medesime modalità esecutive ed alla stessa durata previste per l'intercettazione delle telecomunicazioni.

Tale impostazione non viene sconfessata nel disegno di legge; tuttavia, si è ritenuto necessario procedere ad una differenziazione della disciplina con riferimento alla durata, scelta che si giustifica per le caratteristiche del mezzo, indubbiamente più «invasivo» rispetto alle intercettazioni telefoniche. Si è così stabilito un termine massimo per l'espletamento dell'intercettazione di cui all'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, prevedendo un periodo di quindici giorni prorogabili al massimo due volte. Per effetto di questa modifica le intercettazioni cosiddette «ambientali» non potranno avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni.

Una disciplina di questo tipo era prevista, con riferimento a tutte le intercettazioni, dall'articolo 226-ter del codice di procedura penale del 1930, ed era appunto finalizzata ad evitare una ricerca a tappeto degli elementi incriminanti.

L'articolo 2 esclude da tale limitazione le intercettazioni *inter praesentes* previste da disposizioni speciali, quali le intercettazioni disciplinate dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di criminalità organizzata, o quelle finalizzate ad agevolare le ricerche dei latitanti (articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale), per le quali il limite di durata potrebbe rivelarsi, sotto vari profili, ingiustificatamente restrittivo.

Si è, inoltre, introdotta una disciplina particolare relativa alle nuove richieste di intercettazioni tra presenti, proposte nell'ambito dello stesso procedimento, prevedendo che l'intercettazione possa riguardare lo stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione stessa ai fini della prosecuzione delle indagini.

Gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge incidono sull'articolo 268 del codice di procedura penale, proponendo una disciplina più ampia e dettagliata della materia e intervenendo espressamente anche sull'uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari.

Sono state integralmente confermate le disposizioni che impongono l'obbligo della registrazione delle intercettazioni e che individuano negli impianti installati nella procura della Repubblica (o, in caso di eccezionali ragioni di urgenza, in quelli in dotazione alla polizia giudiziaria) il luogo ove possono essere compiute le operazioni di intercettazione, collegando l'inosservanza di tali disposizioni all'inutilizzabilità dei risultati delle stesse intercettazioni (articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale). Identica è rimasta anche la norma sulla localizzazione degli impianti quando si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche. Viene ribadita infine la necessità di un verbale in cui dar conto dello svolgimento delle operazioni e dal quale ri-

sulti anche il contenuto delle comunicazioni intercettate.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sostituisce il comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che, a conclusione delle operazioni di intercettazione, i verbali e le registrazioni siano trasmessi al pubblico ministero. La trasmissione deve avvenire immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione.

Secondo l'attuale disciplina, alla trasmissione dei verbali e delle registrazioni segue il deposito a cura del pubblico ministero, aprendosi così la fase della verifica del materiale intercettato da trascrivere per essere utilizzato nel processo. Il nuovo procedimento, invece, non prevede a questo punto alcun deposito; i verbali e le registrazioni, completate le operazioni, vengono custoditi dal pubblico ministero in un apposito archivio riservato e segreto, al quale tuttavia i difensori hanno facoltà di accesso per esercitare il controllo su ciò che deve essere acquisito (v. articolo 268-*bis*).

La previsione dell'archivio riservato del pubblico ministero costituisce una delle novità del sistema che si vuole introdurre ed è diretta ad evitare che, attraverso il deposito dei verbali e delle registrazioni, si realizzino diffusioni indebite di notizie pregiudizievoli alla riservatezza dei terzi e dello stesso imputato.

I documenti fonici ed i verbali conservano intatta la loro potenziale valenza probatoria, ma a tutela dei diritti della riservatezza si prevede che debbano rimanere segreti e conservati nell'archivio del pubblico ministero, senza che questo sistema intacchi minimamente il diritto di difesa.

L'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 268, che disciplinano il deposito, l'acquisizione e la trascrizione delle intercettazioni, istituti che vengono disciplinati negli articoli successivi.

L'articolo 4 introduce le nuove disposizioni dirette a disciplinare la trasmissione e

il deposito dei verbali (articolo 268-*bis*), l'urgenza di acquisizione (articolo 268-*ter*), la trascrizione delle registrazioni (articolo 268-*quater*), l'uso delle intercettazioni nel corso delle indagini (articolo 268-*quinquies*) e le acquisizioni ufficiose disposte dal giudice (articolo 268-*sexies*).

L'articolo 268-*bis* impone l'individuazione delle conversazioni intercettate rilevanti e rispetto alle quali dovrà esercitarsi il potere di acquisizione del giudice.

Il comma 1 dell'articolo 268-*bis*, prevede che il pubblico ministero trasmetta al giudice i verbali delle intercettazioni che ritiene «rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza».

Non è da revocare in dubbio che la individuazione delle conversazioni «rilevanti» è un'attività propria del pubblico ministero, che questi ha il dovere di svolgere con la cautela richiesta per assicurare la riservatezza del terzo e, in genere, dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni, in modo da presentare al giudice una «riproduzione» scritta delle intercettazioni caratterizzata dalla completezza, nel senso che deve riportare anche fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, ed al contempo dalla continenza rispetto al tema di indagine.

La «preliminare individuazione delle conversazioni rilevanti» costituisce un'attività di documentazione tendenzialmente diversa rispetto al verbale, comunemente denominato «brogliaccio», che la polizia giudiziaria redige e trasmette al pubblico ministero e che, secondo la vigente disciplina, è utilizzato integralmente nella fase delle indagini ed è depositato in segreteria, unitamente alle registrazioni, per essere esaminato dai difensori. La diversità è ancor più accentuata dal fatto che l'individuazione deve essere disposta dal pubblico ministero con provvedimento che deve contenere l'enunciazione delle ragioni della rilevanza. Il dovere di motivare rende inequivoco che la selezione delle conversazioni da trasmettere va riferita

a quelle che abbiano ad oggetto fatti e circostanze la cui rilevanza, quando non risulti *prima facie*, deve essere adeguatamente argomentata dal pubblico ministero.

La sequenza procedimentale, che i successivi commi delineano, se da un lato assicura la *privacy* delle persone le cui conversazioni o comunicazioni siano estranee al tema delle indagini, dall'altro garantisce il diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione della documentazione non trasmessa dal pubblico ministero perchè non rilevante.

La regola generale è quella della trasmissione al giudice dei verbali delle conversazioni rilevanti entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni. Il comma 2 dell'articolo 268-*bis* prevede che il pubblico ministero possa essere autorizzato dal giudice a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini.

Il giudice, prima di fissare l'udienza di acquisizione ed ordinare il deposito degli atti trasmessi, deve effettuare una prima valutazione della «rilevanza» dei verbali selezionati dal pubblico ministero. Ciò rende evidente l'utilità della motivazione del provvedimento di individuazione delle parti dei verbali da trasmettere, perchè in tal modo il pubblico ministero è messo in condizione di anticipare le ragioni per le quali determinati fatti e circostanze emersi dalle intercettazioni siano rilevanti per il processo.

Affinché vi sia il tempo per svolgere questa prima verifica si è previsto che, entro dieci giorni dalla richiesta, il giudice dispone il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, restituisce al pubblico ministero quelli non depositati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza di acquisizione.

Il materiale non acquisito resta, dunque, coperto da segreto ed il giudice lo restituisce al pubblico ministero, perchè lo custodisca nell'archivio riservato.

Effettuato tale deposito, si prevede che i difensori delle parti siano avvisati della fa-

coltà di esaminare i verbali di conversazioni acquisiti dal giudice e gli atti relativi alla disposta intercettazione, nonché di prendere conoscenza, anche mediante ascolto delle registrazioni, del materiale custodito nell'archivio riservato del pubblico ministero. In tal modo, si stabiliscono le premesse per consentire ai difensori di richiedere al giudice l'integrazione delle conversazioni selezionate.

I commi 3 e 4 dell'articolo 268-*bis* proceduralizzano l'esercizio di tale facoltà: gli avvisi sono notificati ai difensori e comunicati al pubblico ministero almeno quindici giorni prima della data dell'udienza; i difensori delle parti hanno facoltà di esaminare la documentazione e di prendere cognizione delle registrazioni custodite nell'archivio riservato; almeno cinque giorni prima dell'udienza di acquisizione, possono indicare specificamente le conversazioni di cui chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

La nuova disciplina, dunque, si caratterizza - oltre che per la istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti, solo per la verifica della completezza della selezione effettuata dal pubblico ministero e per la eventuale richiesta al giudice di acquisizione integrativa - per la preventiva valutazione da parte del pubblico ministero dei verbali da depositare.

L'articolo 268-*ter* disciplina l'udienza di acquisizione delle conversazioni intercettate. L'acquisizione è disposta con ordinanza motivata, adottata a seguito di contraddittorio tra le parti ed ha ad oggetto le conversazioni rilevanti e non più quelle, come previsto dalla vigente normativa, manifestamente non irrilevanti. Tutto ciò che non è acquisito è immediatamente restituito al pubblico ministero e custodito nell'archivio riservato.

Allo scopo di evitare che i tempi lunghi delle trascrizioni, da effettuare osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per

l'espletamento delle perizie, possano comportare la scadenza di termini collegati alla chiusura delle indagini preliminari, con l'articolo 268-*quater* si è espressamente previsto che il giudice, sebbene non ancora concluse le operazioni peritali, possa ugualmente deliberare (con il proscioglimento o con il rinvio a giudizio, ovvero con il dare corso ai riti alternativi), quando i verbali delle intercettazioni delle quali ha disposto l'acquisizione siano di per sè idonei alla formazione del proprio convincimento. La prosecuzione delle operazioni peritali dopo il rinvio a giudizio occuperà i tempi cosiddetti «morti» della fase degli atti preliminari al dibattimento.

L'articolo 268-*quinquies* disciplina l'uso investigativo delle intercettazioni.

Per l'impiego a fini probatori dei risultati delle intercettazioni occorre che sia esaurito il procedimento di acquisizione del materiale; tuttavia è ammessa l'utilizzazione «anticipata» delle notizie emerse nel corso di una intercettazione. La giurisprudenza, infatti, ritiene che le intercettazioni sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari purchè siano state autorizzate (Cassazione, sezione VI, sentenza n. 3055 del 18 agosto 1992, Paparo). In particolare, ai fini della valutazione dei gravi indizi, viene ritenuta legittima l'adozione di provvedimenti cautelari sulla base di trascrizioni parziali e di riferimenti riassuntivi delle trascrizioni (Cassazione, sezione I, sentenza n. 4579 del 9 novembre 1992, Perre). Questo impiego preacquisitivo delle intercettazioni presuppone, in ogni caso, una trasposizione scritta delle comunicazioni, al fine di poter sottoporre il contenuto all'esame del giudice.

L'orientamento prevalente è nel senso di non imporre al pubblico ministero l'onere della totale *discovery* del materiale intercettato, anche laddove ciò può comportare una riduzione degli spazi del contraddittorio. Indubbiamente, la unilaterale provenienza del materiale sottoposto alla valutazione del giudice può comportare un rischio nella verifica

delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento. Inoltre, la mancanza di una reale selezione del materiale posto a base della richiesta può determinare, e spesso ha determinato, la anticipata diffusione di notizie atte a ledere il diritto alla riservatezza di terze persone. In questi casi, infatti, è del tutto carente la fase del deposito e dello stralcio del materiale inutilizzabile o irrilevante; peraltro, la scelta di ciò che deve essere esibito è interamente rimessa al pubblico ministero, senza che il giudice possa operare alcun controllo.

L'articolo 268-*quinquies* estende, in parte, anche all'uso investigativo delle intercettazioni la disciplina prevista dalla norma base (articolo 268-*bis*). Si stabilisce che il pubblico ministero, quando intende utilizzare i risultati delle intercettazioni nel corso delle indagini, deve presentare al giudice solo quelle parti delle conversazioni che ritiene rilevanti, con esclusione di quelle di cui è vietata l'utilizzazione. Viene anzi espressamente richiesto che debba produrre anche gli elementi contenuti nella intercettazione che siano a favore della persona sottoposta alle indagini. A questa prima selezione, operata dallo stesso pubblico ministero, si aggiunge il controllo effettuato dal giudice, che può espungere dal materiale prodotto i verbali che non ritiene rilevanti per la decisione da assumere. In questo caso, i verbali sono restituiti al pubblico ministero che provvede a custodirli nell'archivio riservato. Nell'ipotesi in cui le ritenga rilevanti per la decisione, il giudice ne dispone l'acquisizione. Dopo la decisione, tali trascrizioni saranno inserite nel fascicolo degli atti di indagine.

La nuova disciplina è volta a tutelare in maniera più efficace il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nelle intercettazioni, introducendo un meccanismo di selezione obbligatoria del materiale intercettato anche in assenza del provvedimento di acquisizione. Inoltre, tenuto conto che l'uso investigativo delle intercettazioni si manifesta prevalentemente nelle richieste di misure

cautelari, il procedimento delineato dall'articolo 268-*quinquies* appare funzionale ad una migliore tutela dell'imputato, laddove viene ribadita la regola, prevista dall'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, secondo cui il pubblico ministero deve presentare anche gli elementi a favore dell'imputato.

Nell'articolo 268-*sexies* vengono attribuiti al giudice poteri ufficiosi di controllo e verifica, dopo la chiusura delle indagini preliminari, della documentazione intercettata.

La disposizione contenuta nel comma 1 riconosce al giudice la possibilità, prima di assumere qualunque decisione, di esaminare i verbali e le registrazioni custodite nell'archivio riservato del pubblico ministero. Tale potere può essere diretto sia a verificare, anche su sollecitazione di parte, la completezza delle acquisizioni disposte, sia ad acquisire altre conversazioni rilevanti.

Il comma 2 disciplina il caso in cui, dinanzi alla richiesta di archiviazione, il giudice proceda ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, indicando nuove indagini al pubblico ministero oppure ordinando l'imputazione coattiva. In entrambi i casi, il giudice indica al pubblico ministero le conversazioni utili per le decisioni da adottare.

Nell'udienza preliminare è previsto, inoltre, che il giudice possa, anche d'ufficio, disporre la diretta acquisizione del materiale intercettato custodito nell'archivio riservato.

Lo stesso materiale può essere recuperato, anche nel corso del dibattimento, su specifica e motivata richiesta delle parti.

In entrambi i casi si tratterà di conversazioni mai acquisite perché ritenute irrilevanti dal pubblico ministero in precedenza o dal giudice nell'udienza di acquisizione.

L'articolo 5 modifica parzialmente la disposizione sulla conservazione della documentazione intercettata.

Il comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale viene sostituito, prevedendo che i verbali e le registrazioni siano

conservati, integralmente, in apposito archivio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

Il limite temporale per la conservazione obbligatoria della documentazione resta comunque individuato nella sentenza irrevocabile. La distruzione è consentita anche prima su richiesta dei soggetti che abbiano interesse ad evitare una inutile pubblicità purché si tratti di documentazione non necessaria al procedimento. Rispetto alla disciplina attuale si è aggiunto un espresso riferimento al pubblico ministero che potrà anche far valere il diritto alla tutela della riservatezza di un terzo. Infine, recependo la sentenza della Corte costituzionale n. 463 del 30 dicembre 1994, si è previsto che sulla richiesta di distruzione il giudice debba sempre decidere in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti, anche nel caso in cui la distruzione sia richiesta unitamente all'archiviazione.

L'articolo 6 riproduce integralmente l'attuale comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale, modificando solo i riferimenti normativi. Inoltre, si prevede la trasmissione della documentazione contenuta nell'archivio riservato al pubblico ministero competente nel diverso procedimento in cui le intercettazioni debbono essere utilizzate. Tale documentazione dovrà continuare ad essere custodita in apposito archivio riservato.

L'articolo 7 introduce una nuova fattispecie penale a tutela delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazione e coperte da segreto, funzionale al nuovo procedimento acquisitivo previsto dal presente disegno di legge.

Viene ampliata la tutela penale del diritto alla riservatezza in relazione a condotte indebite di rivelazione o di presa di cognizione di quanto contenuto nelle intercettazioni non acquisite e quindi coperte da segreto ai sensi dell'articolo 268-*ter*, comma 3.

La collocazione della norma entro la sezione V del capo III del titolo XII del Libro II del codice penale, dedicata ai delitti contro



l'inviolabilità dei segreti, si giustifica in relazione al fatto che la indebita divulgazione del contenuto delle intercettazioni, destinato a rimanere segreto perchè irrilevante o inutilizzabile, presenta connotati di disvalore simili, sul piano della lesione della riservatezza del singolo, a quelli dell'esecuzione di intercettazioni abusive e alla diffusione dei relativi risultati (articoli 615-bis, 617 e 617-*quater* del codice penale), con riferimento alle intercettazioni «ambientali» in luoghi di privata dimora e alle comunicazioni telefoniche e informatiche o telematiche.

Al primo comma dell'articolo 617-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente disegno di legge, viene punita l'indebita rivelazione, anche solo parziale, del contenuto delle predette comunicazioni o conversazioni intercettate. Il riferimento è ad ogni tipo di intercettazione, siano esse telefoniche, tra presenti, informatiche o telematiche, eseguite nel corso del procedimento penale e coperte da segreto.

Alla condotta della rivelazione indebita è assimilata quella della semplice agevolazione della conoscenza del contenuto delle intercettazioni.

Soggetti attivi del reato sono le persone che possono venire a conoscenza del contenuto di conversazioni intercettate e coperte dal segreto in ragione dell'ufficio, servizio o qualità ricoperti nell'ambito di un procedimento penale.

Le pene sono state determinate in relazione alle previsioni contenute negli articoli inseriti nella citata sezione V sui delitti contro la inviolabilità dei segreti, stabilendo così la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Al secondo comma, in cui si prevede il caso dell'agevolazione soltanto colposa, la pena prevista è quella della reclusione fino ad un anno.

Il terzo comma colpisce l'abusiva presa di cognizione delle comunicazioni o conversazioni intercettate, sempre coperte da segreto. In questo caso, la condotta di abusiva presa

di cognizione non viene riferita ai soli soggetti indicati nel primo comma, ma a chiunque.

Il riferimento espresso alla «diretta» e «abusiva» presa di cognizione chiarisce che deve trattarsi di una condotta attiva, nel senso che deve essere rivolta all'esame diretto del documento segreto attraverso un uso non conforme alle facoltà legittimamente spettanti al soggetto. La norma penale, anche attraverso il rafforzamento della riservatezza dello speciale archivio del pubblico ministero, tutela la segretezza dei verbali e delle registrazioni non acquisiti al procedimento. In sostanza, la fattispecie penale sanziona l'accesso senza titolo alla documentazione custodita nell'archivio riservato o comunque segreta.

La pena prevista per questa condotta è la stessa di quella di cui all'ipotesi di rivelazione indebita.

Il quarto comma prevede un'ipotesi di circostanza aggravante riferita ai fatti indicati nei commi precedenti quando le relative condotte siano poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Anche in questo caso si è osservata la struttura delle fattispecie incriminatrici ricomprese nella sezione dedicata all'inviolabilità dei segreti.

Occorre infine precisare che la fattispecie penale introdotta dall'articolo 7 non è diretta a colpire la mera ricezione di notizie. In particolare, il nuovo articolo 617-*septies* punisce la condotta di indebita rivelazione da parte di soggetti qualificati, nonchè la indebita presa di cognizione da chiunque commessa, ma non incrimina il solo fatto di ricevere le notizie segrete, a meno che il soggetto che le ha ricevute non abbia in qualche modo posto in essere una condotta ulteriore, riconducibile ad una forma di concorso nel reato, come del resto, secondo la giurisprudenza, avviene già oggi con riferimento all'articolo 326 del codice penale. Inoltre, nella nuova fattispecie, così come nel richiamato dall'articolo 326 del codice penale, non è prevista

la punizione di chi, avendo ricevuto le notizie segrete, a sua volta le riveli ad altre persone.

L'articolo 8 introduce nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale una nuova disposizione che regola il nuovo archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.

È previsto che l'archivio sia tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero, secondo modalità che assicurino la riservatezza della documentazione conser-

vata; si stabilisce, inoltre, che ogni accesso all'archivio di persone cui la legge non riconosca tale facoltà debba essere autorizzato dal pubblico ministero e che in ogni caso vengano annotati in apposito registro la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti di cui è stata presa cognizione; è, infine, escluso che i difensori, che possono ascoltare le registrazioni utilizzando apparecchi a disposizione dell'archivio, abbiano diritto ad ottenere copia delle registrazioni e degli atti consultati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito».

## Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini».

## Art. 3.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non ol-

tre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.»;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (*Trasmissione e deposito dei verbali*). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perchè riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonchè dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà

di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

*Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1.* Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.

4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

*Art. 268-quater. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1.* Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare

l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

*Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1.* Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perché le custodisca nell'archivio riservato.

*Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1.* Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato.

2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

## Art. 5.

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.»;

b) al comma 2, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione».

## Art. 6.

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

## Art. 7.

1. Dopo l'articolo 617-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 617-*septies*. - (*Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*). - Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

La pena prevista dal primo comma si applica anche a chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate coperte dal segreto.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nei casi previsti dal primo e dal terzo comma, e della reclusione da due mesi a due anni, nei casi previsti dal secondo comma».

## Art. 8.

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-*bis*. - (*Archivio riservato delle intercettazioni*). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con



modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».





